

Approvato con delibera di C.C. n. 62 del 20/07/2010

Regolamento sui diritti di partecipazione dei cittadini

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione alla politica dei cittadini, in attuazione di quanto disposto dal Titolo II dello Statuto del Comune.
2. In particolare, sono disciplinate le modalità di svolgimento delle seguenti forme di partecipazione :

- a) istanze proposte ad organi del Comune;
- b) petizioni sottoscritte da almeno 450 cittadini , numero ridotto a 50 nel caso di residenti nelle frazioni o tre associazioni legalmente riconosciute;
- c) proposte sottoscritte da almeno 450 cittadini, numero ridotto a 50 nel caso di residenti nelle frazioni o tre associazioni legalmente riconosciute;
- d) consultazioni;
- e) referendum;

Art. 2 - Modalità di esercizio dei diritti

1. Tutti i diritti previsti dal presente Regolamento sono esercitati dai cittadini elettori residenti nel Comune di Caltagirone

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

INIZIATIVA POPOLARE

Art. 3 – Istanze

1. Le istanze di cui all'art. 14 dello Statuto del Comune, rivolte al Sindaco o alla presidenza del consiglio, vengono presentate in carta libera, sono sottoscritte e indicano con chiarezza la persona o le persone cui devono essere inviate le risposte ed il recapito cui devono pervenire.
2. Il Sindaco, su relazione degli organi o degli uffici competenti, risponde alle stesse entro il termine di trenta giorni.

Qualora la natura lo consente, può essere chiesta informalmente tramite colloquio verbale o telefonico con successiva comunicazione sentita.

Art. 4 – Petizioni

1. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto possono essere presentate petizioni al Consiglio Comunale e sulle materie di sua competenza per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta può avvenire con istanza sottoscritta in calce al testo comprovante le richieste che sono rivolte all'Amministrazione Comunale.

2. Le petizioni sono presentate in carta libera alla Segreteria Generale che provvederà a protocollarle ed a trasmetterle alla presidenza del Consiglio .
3. Sulla petizione può essere richiesta relazione tecnica se riguarda argomenti di natura gestionale.
4. Entro tre mesi debbono essere esaminate in apposita seduta consiliare
5. In caso di inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può chiedere al presidente del consiglio l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
6. Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire alla indicazione della petizione, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
7. Entro un mese dall'esame nella seduta di consiglio comunale, la presidenza del consiglio trasmetterà alla persona o alle persone indicate nella petizione copia della delibera adottata.
7. La Presidenza del Consiglio cura la tenuta di un archivio pubblico, anche informatico, delle petizioni presentate all'Amministrazione comunale e delle delibere adottate-

Art. 5 - Proposte

1. Le proposte di cui all'art. 16 , rivolte al sindaco , vengono redatte in carta libera, sono sottoscritte e indicano con chiarezza la persona o le persone cui devono essere inviate le risposte ed il recapito cui devono pervenire.
2. Il sindaco entro trenta giorni trasmette le proposte corredate dei pareri dei responsabili dei servizi interessati, del segretario generale e della eventuale attestazione della copertura finanziaria, agli organi competenti.
3. L'organo competente deve sentire i proponenti entro 15 giorni dalla ricezione della proposta ;
4. L'organo competente , entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della proposta, provvede ad istruire la pratica ed a trasmetterla al sindaco e al presidente del consiglio per le successive determinazioni.
5. Entro 30 giorni il Sindaco adotta le determinazioni del caso e trasmette la risposta ai firmatari della proposta.
6. Non esiste obbligo di risposta per le proposte relative all'adozione di atti che implicano l'esercizio el potere di autotutela rispetto ai singoli atti provvedi mentali divenuti inoppugnabili.

Art. 6 – Consultazioni.

1. Per dibattere problemi o questione che rivestono particolare rilievo per la comunità, la giunta comunale tramite apposita delibera e/o il consiglio comunale tramite apposita delibera, possono indire pubbliche assemblee di cittadini di cui all'art. 18 dello statuto, che dovranno svolgersi entro un mese dalla indizione..

2. Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno tre associazioni legalmente costituite da almeno 200 cittadini, che si riduce a quaranta per i residenti delle frazioni. In tal caso sono tenute entro il termine di 60 giorni , possono presenziare il sindaco e/o il presidente del consiglio o di un loro delegato.

3. Della convocazione dell'assemblea viene data informazione a mezzo di manifesti o altro idoneo mezzo di comunicazione.

4. Nel provvedimento con il quale si assumono le decisioni relative agli argomenti trattati nell'assemblea vengono riportate in maniera sintetica le proposte e/o osservazioni emerse nel corso della stessa.

5. Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici. In tali casi le modalità di svolgimento sono le seguenti:

a) sulla base di un quesito proposto alla popolazione interessata mediante l'utilizzo di sistemi informatici o

telematici;

b) sulla base di un quesito formulato su una scheda di carta;

Il Sindaco nomina un responsabile del procedimento con il compito di seguire l'intera procedura e trasmettergli le risultanze della consultazione.

Il responsabile del procedimento cura la tutela della riservatezza e garantisce la non identificazione del voto.

In caso di consultazioni con procedure informatiche, la popolazione interessata può esprimere la propria

opinione attraverso gli sportelli multifunzione che saranno dislocati nel territorio comunale, anche a mezzo di apposite carte telematiche. Il responsabile del procedimento, dopo l'acquisizione dei dati, pervenuti al centro di elaborazione provvede a comunicare il risultato al Sindaco.

In caso di consultazione con scheda di carta, il quesito viene inviato alla popolazione interessata presso la

propria residenza. Della consultazione medesima viene data idonea pubblicità anche attraverso manifesti. La scheda contiene l'indicazione del termine e del luogo cui farla pervenire. Le operazioni di scrutinio sono completate entro sette giorni dalla scadenza di tale termine, a cura del responsabile del procedimento, che, a conclusione dello spoglio, comunica al Sindaco l'esito della consultazione promossa.

I documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o i risultati dei questionari devono essere letti in consiglio comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante pubblicazione sul sito internet e sul notiziario del comune.

CAPO II

ART. 7 Materie oggetto del referendum

Sulle materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, come previste dall'art. 23 dello statuto comunale, è ammesso referendum consultivo o propositivo o abrogativo al quale hanno diritto di partecipare tutti i cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Caltagirone, risultanti dall'ultima revisione.

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. Ai fini del presente regolamento si intende per "i referendum" il referendum consultivo o propositivo o abrogativo.

Art. 8 Effettuazione del referendum

Ogni anno può avere luogo una sola consultazione referendaria per ogni tipo in una delle domeniche comprese tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

Art. 9 Svolgimento di più referendum

Non è ammessa, in un anno, più di una tornata elettorale e su non più di sei quesiti referendari.

Se sono state presentate più richieste, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse ed i quesiti referendari eccedenti vengono differiti all'anno successivo.

Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'ufficio di sezione osserva per lo scrutinio l'ordine di priorità delle richieste di referendum.

L'abbinamento dei referendum con altre operazioni di voto è possibile ad esclusione di consultazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 10 Potere di iniziativa referendaria

I referendum sono promossi ai sensi di legge e dello statuto

I referendum sono indetti dal Sindaco su:

- Iniziativa del consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri;
- Richiesta di un numero di cittadini elettori residenti nel comune, pari al 10% dei cittadini i che

risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme con riferimento all'ultima revisione.

Art. 11 Comitato promotore

La proposta di referendum deve essere accompagnata da almeno 30 (trenta) firme autenticate di elettori del Comune di Caltagirone.

I sottoscrittori della proposta costituiscono a tutti gli effetti il Comitato promotore.

Art. 12 Procedura per la promozione di referendum

Il Comitato promotore deve presentare proposta scritta al Sindaco che, tramite la segreteria generale, ne dà atto con verbale di cui viene rilasciata copia e che è tenuto a trasmettere entro due giorni lavorativi al Segretario Generale

La proposta deve indicare l'oggetto del quesito che si intende sottoporre a referendum, formulato in termini sintetici e chiari ed in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta.

Nella proposta vanno indicati il nome, la residenza e gli eventuali ulteriori recapiti postali e telefonici di un coordinatore, che è uno dei promotori stessi, al quale viene attribuita la funzione di rappresentare il comitato promotore agli effetti del presente regolamento. Di tale indicazione è dato conto nel verbale di cui al comma 1

Alla proposta di cui ai commi precedenti devono essere allegati i certificati di iscrizione dei promotori nelle liste elettorali del Comune. Nonché una sintetica relazione enunciante i motivi della richiesta referendaria.

Art. 13 Partecipazione dei cittadini all'istituto referendario.

Al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini all'istituto referendario, si esclude che una stessa persona, in qualità di componente di un comitato promotore, avanzi più di una proposta di referendum in uno stesso anno.

Art. 14 Referendum promosso dal consiglio comunale

Al fine di promuovere la proposta di referendum il Consiglio Comunale deve adottare apposita deliberazione con gli stessi requisiti di cui all'art. 12 comma 2, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Con la stessa deliberazione il Consiglio procede alla designazione di una delegazione composta da n. 5 (cinque) componenti che svolge le funzioni di comitato promotore agli effetti del presente regolamento.

Hanno facoltà di presentare la proposta di deliberazione di cui al comma 1, 10 (dieci) consiglieri comunali.

La deliberazione del Consiglio Comunale di proposta del referendum viene sottoposta all'esame di ammissibilità del Segretario Generale nei termini e con le modalità di cui agli articoli successivi.

Art. 15 Valutazione dell'ammissibilità del referendum

Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia entro 15 giorni dalla presentazione il Segretario Generale.

Il Segretario Generale nell'esaminare l'ammissibilità della proposta di referendum si attiene ai seguenti criteri:

- Verifica che il referendum non riguardi materie per le quali non è ammesso ai sensi delle norme statutarie;
- Verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro ed univoco, non suscettibile di interpretazioni difformi, al fine di garantire la consapevolezza degli elettori;
- Propone la concentrazione delle richieste referendarie che dovessero presentare uniformità o analogia di richiesta.

Le decisioni del Segretario Generale sono verbalizzate, comunicate al Sindaco che ne informa il Consiglio Comunale, notificate al Comitato promotore, tramite la segreteria Generale.

In caso di esito negativo dell'esame, da parte del Segretario generale, debitamente motivato, Il Sindaco respinge la richiesta con apposito provvedimento.

Art. 16 Raccolta delle firme

Dal giorno successivo dalla data di notifica della decisione positiva del Segretario Generale ed entro il termine massimo perentorio di 80 giorni da tale data, i cittadini possono sottoscrivere la proposta su appositi moduli, nei luoghi deputati e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati moduli formato bollo, sui quali deve essere esattamente riportato il testo del quesito dichiarato ammissibile dal Segretario Generale.

I moduli devono essere presentati dal Comitato promotore alla Segreteria Generale del Comune per la vidimazione da effettuarsi entro due giorni lavorativi dalla presentazione.

L'elettore appone la propria firma sul modulo di cui al comma 2; accanto alla firma devono essere indicati per esteso : nome, cognome, luogo e data di nascita e di residenza.

Art. 17 Autenticazione delle firme

Le firme devono essere autenticate dai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21.3.1990 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'autenticazione è effettuata secondo le modalità di cui all'art. 21 comma 2 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445.

L'autenticazione può essere anche collettiva, foglio per foglio: in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Caltagirone. IL Sindaco deve rilasciare tali certificati entro due giorni lavorativi dalla richiesta.

IL personale del Comune , incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art. 14 della legge 21.13.1990 n. 53, può essere impiegato al di fuori degli uffici comunali.

L'autentica delle firme effettuata da Amministratori, Consiglieri, Segretario Comunale e funzionari autorizzati dal Sindaco è esente da spese.

Art. 18 Consegna e deposito dei plichi

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1 dell'art. 16, il comitato promotore consegna i moduli contenenti le firme ed i certificati elettorali dei sottoscrittori al sindaco per la convocazione della commissione elettorale comunale.

Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta.

Art. 19 Parere della CEC sull'ammissibilità tecnica del referendum

La CEC entro i dieci giorni successivi deve esprimere parere sull'ammissibilità tecnica del referendum dopo aver:

- Verificato che le firme siano autenticate;
- Depennato i nominativi per i quali non riscorrono le condizioni di cui al precedente punto e che siano presenti più di una volta;
- Verificato che il numero delle firme valide sia non inferiore a quello richiesto dallo statuto.

Le decisioni della CEC sono notificate al Comitato promotore.

Avverso le decisioni della CEC è ammesso ricorso alla Commissione elettorale circondariale nel termine di 10 giorni dalla data di notifica al comitato promotore.

La commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di 10 giorni dalla ricezione. La decisione è insindacabile e viene comunicata al Sindaco.

Qualora la CEC e/o Circondariale si siano pronunciate per la non ammissibilità, il Sindaco, con proprio provvedimento, respinge la richiesta, lo notifica al comitato promotore e ne informa il consiglio Comunale.

Art. 20 Indizione del referendum

Entro 10 giorni dalla data di approvazione del bilancio il Sindaco con proprio provvedimento indice la consultazione referendaria per i quesiti per i quali sono state ultimate le formalità previste entro il 31 dicembre dell'anno precedente e sia stata prevista in bilancio la copertura finanziaria per le relative spese.

Il sindaco comunica l'indizione del referendum mediante affissione del decreto all'albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi trenta giorni prima della data del referendum.

Art. 21 Sospensione e rinvio dei referendum

Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del presente regolamento in caso di consultazioni elettorali provinciali e comunali le operazioni relative al referendum vengono sospese e rinviata alla prima tornata utile.

Della sospensione dei referendum il Sindaco informa la cittadinanza con pubblici manifesti.

Art. 22 Sospensione del referendum per scioglimento anticipato del Consiglio Comunale

I referendum sono sospesi qualora dopo la loro indizione si verifichi lo scioglimento anticipato del consiglio Comunale.

In tal caso il procedimento di attuazione dell'iter referendario riprenderà il suo corso a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di elezione del Sindaco.

Art. 23 Accoglimento di quesito referendario .

Non si fa luogo al referendum propositivo se, almeno trenta giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provveda in materia conforme alla richiesta referendaria.

La consultazione referendaria abrogativa non ha luogo se, prima dell'indizione, il consiglio Comunale accoglie, con proprio provvedimento il quesito oggetto del referendum, dandovi attuazione.

Il Sindaco dà comunicazione alla cittadinanza del provvedimento adottato.

Art. 24 Decisioni su argomenti oggetto di referendum

Se prima dell'indizione dei referendum il Consiglio Comunale interviene con una nuova deliberazione sulla materia oggetto della proposta referendaria, la proposta di referendum è nuovamente sottoposta al giudizio di ammissibilità dal parte del Segretario generale.

Parimenti nessun altro organo dell'Amministrazione Comunale può assumere decisioni sulle stesse materie.

Art. 25 Costituzione dell'ufficio elettorale

Entro dieci giorni dalla data di indizione dei referendum viene costituito con provvedimento dirigenziale l'ufficio elettorale comunale per il referendum che ha il compito di provvedere al coordinamento ed all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie.

Art. 26 Svolgimento delle consultazioni referendarie

La ripartizione del territorio in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione è quella deliberata dalla CEC in apposita riunione da tenersi entro 15 giorni dalla data di indizione del referendum, in cui vengono stabilite le eventuali modalità di comunicazione agli elettori per l'indicazione del seggio in cui possono esercitare il diritto di voto.

Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente e da due scrutatori di cui a scelta del presidente uno assume le funzioni di vice presidente e un altro di segretario.

Per la validità delle operazioni dell'ufficio di sezione devono trovarsi sempre presenti almeno due membri dell'ufficio stesso.

Tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data fissata per la votazione la CEC procede in pubblica adunanza, preceduta 3 giorni prima da appositi manifesti, al sorteggio per ogni sezione di n. 2 scrutatori e di un numero di ulteriori nominativi che concorreranno alla formazione di una graduatoria da cui attingere per ogni eventuale sostituzione, secondo l'ordine di estrazione, tutti compresi negli albi previsti dalla normativa vigente.

I presidenti di seggio sono nominati e sostituiti dal sindaco, in caso di impedimento, purché compresi nell'apposito albo.

Il sindaco provvede a notificare l'atto di nomina a presidenti e scrutatori

Per quanto riguarda la liquidazione delle competenze previste per i componenti dei seggi elettorali si provvederà applicando le aliquote in vigore al momento delle operazioni elettorali.

Le operazioni di voto si intendono fissate dalle ore otto alle ore ventidue della domenica.

Art. 27 Rappresentanti presso l'ufficio di sezione.

Con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata ai sensi di legge, i promotori dei referendum nonché i partiti ed i gruppi politici rappresentati in consiglio Comunale hanno facoltà di designare un proprio rappresentate presso l'ufficio di ciascuna sezione.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 28 Propaganda elettorale

I partiti o gruppi politici che siano rappresentati in consiglio Comunale nonché i promotori di ciascun quesito referendario, questi ultimi considerati come gruppo unico, debbono rivolgere istanza al sindaco entro e non oltre il 34° giorno antecedente la data della votazione per l'assegnazione di appositi spazi per l'affissione di appositi spazi per l'affissione della propaganda elettorale. Le domande provenienti dai comitati promotori dovranno essere sottoscritti dal coordinatore del comitato.

Alla disciplina della propaganda elettorale dei referendum si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia ed in particolare della legge 4 aprile 1956 n. 212 e della legge 25.5.1970 n. 352.

Art. 29 Svolgimento delle votazioni

Alle ore 6.00 del giorno fissato per le consultazioni referendarie il presidente costituisce l'ufficio di sezione chiamando a farne parte gli scrutatori.

Entro tale ora il Comune provvede all'invio delle schede, dei verbali, delle liste di sezione e di tutto il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

Le operazioni di voto si intendono fissate dalle ore otto alle ore ventidue della domenica.

Alla disciplina dello svolgimento delle operazioni di voto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 30 Operazioni di scrutinio

Alla chiusura delle operazioni di voto il presidente procede alle operazioni di scrutinio che proseguono ad oltranza.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum si osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a valutazione quale risulta dall'atto del sindaco di indizione dei referendum.

I plichi devono essere consegnati, dopo le operazioni di chiusura dello scrutinio, a cura dei presidenti all'ufficio elettorale del Comune, che entro le ventiquattro ore successive li consegna alla Commissione elettorale Circondariale.

Alla disciplina delle operazioni di scrutinio si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 31 Convalida dei risultati.

La commissione elettorale circondariale, provvede entro 48 ore dal ricevimento dei plichi di cui all'articolo precedente, sulla base dei verbali trasmessi dagli uffici di sezione:

- All'accertamento del numero dei votanti verificando in tal modo il raggiungimento del quorum per la validità della consultazione previsto dall'art. 25 dello statuto comunale;
- All'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari;
- Alla redazione di apposito verbale contenente le operazioni suddette e riportante l'esito del referendum che viene inviato al segretario.

Le decisioni della commissione elettorale circondariale sono insindacabili.

Alle operazioni di cui sopra può assistere il coordinatore del comitato promotore del referendum

Art. 32 Proclamazione dell'esito della consultazione

Dell'esito della consultazione referendaria il sindaco dà pubblico avviso con i mezzi di comunicazione più idonei.

Art. 33 Effetti del referendum

Se il referendum è approvato, il Sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Se il referendum non è approvato, entro lo stesso termine il sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 34 Divieto di sottoporre a referendum quesiti già posti.

Un medesimo quesito referendario non può essere riproposto nei cinque anni successivi alla consultazione.

E' fatto divieto di proporre analoghe richieste di referendum qualora la consultazione stessa venga dichiarata nulla per carenza del quorum di voti validi.

Art. 35 Norme di rinvio.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento in ordine alle procedure connesse alle operazioni elettorali si rinvia alle normative previste in materia in quanto applicabili, che siano ritenute utili per la maggiore regolarità e speditezza dello svolgimento del referendum.

Art. 36

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività dell'atto.